

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Di Prospero.

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 12.5.2012, pag. 32.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Achab/CESE**

(Causa F-21/12) (<sup>1</sup>)

**(Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato VII dello Statuto — Ripetizione dell'indebito)**

(2013/C 252/79)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Mohammed Achab (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Arsène e G. Boudot, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione recante soppressione del beneficio dell'indennità di dislocazione per il ricorrente e con la quale si procede al recupero retroattivo di tale indennità

**Dispositivo**

- 1) La decisione del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2011 è annullata nella parte in cui ordina la ripetizione degli importi corrispondenti all'indennità di dislocazione versati al sig. Achab a partire dal 1° luglio 2010.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Il Comitato economico e sociale europeo supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dal sig. Achab.
- 4) Il sig. Achab supporterà la metà delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 133, del 5.5.2012, pag. 30.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — CF/AESA**

(Causa F-40/12) (<sup>1</sup>)

**(«Funzione pubblica — Ex agente temporaneo — Contratto a tempo determinato — Licenziamento avvenuto durante un congedo per malattia — Articolo 16 del RAA — Articolo 48, lettera b), del RAA — Molestie psicologiche»)**

(2013/C 252/80)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: CF (Bierges, Belgio) (rappresentante: avv. A. Schwend)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione di licenziare la parte ricorrente e domanda di risarcimento del preteso danno subito a causa di tale licenziamento e delle asserite molestie.

**Dispositivo**

- 1) La decisione del 24 maggio 2011 con cui l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha risolto il contratto di agente temporaneo di CF è annullata.
- 2) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a pagare a CF l'importo pari a EUR 88 189,76 in riparazione del danno materiale.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea si fa carico delle proprie spese ed è condannata a farsi carico dei tre quarti delle spese sostenute da CF.
- 5) CF si fa carico di un quarto delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 184 del 23.6.2012, pag. 24.